

STATUTO¹

della

" Associazione Tibidabo "

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Tibidabo" con sede nel comune di Vicenza.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge l'attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone è rivolta in particolare a promuovere iniziative atte ad aiutare le popolazioni che si trovino in uno stato di disagio sociale ed economico per metterli in grado di affrontare le difficoltà di inserimento nella società. Inoltre l'associazione ha le seguenti finalità:
 - organizzare attività operative per raccogliere fondi e finanziare i progetti di sviluppo nelle nazioni cosiddette del sud del mondo;
 - stimolare lo sviluppo e il benessere (materiale, sociale, spirituale) delle popolazioni disagiate dei paesi in via di sviluppo;
 - promuovere attività di formazione atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative alla mondialità, alla pace, alla giustizia, alla cooperazione internazionale;
 - diffondere, attraverso le esperienze vissute dagli aderenti alla Associazione, la realtà economica, sociale, politica delle nazioni del sud del mondo e in via di sviluppo;
 - proporre esperienze significative a tutti gli interessati che mostrino sensibilità verso nuovi stili di vita e verso le situazioni di disagio e di sottosviluppo;
 - collaborare con gruppi o associazioni o enti che abbiano finalità affini a quelle della Associazione.La sua attività consiste in:
 - Organizzazione di incontri, seminari o giornate di formazione e informazione.
 - Organizzazione di corsi pratici o teorici sull'artigianato, la lingua, le usanze delle popolazioni di paesi del sud del mondo.
 - Organizzazione di serate evento, cene o feste finalizzate alla raccolta di fondi per i progetti della Associazione.

¹Il presente statuto è redatto in base allo schema della Regione Veneto, conforme alla L.383/2000 e al DLgs 460/1997.

ARTICOLO 3

SOCI

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota di iscrizione una tantum e la quota associativa annuale.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione una tantum e la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea) sostenitori (coloro che oltre la quota di iscrizione una tantum e la quota associativa ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione)
1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eventualmente eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ARTICOLO 5

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio Direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Il socio che recede o viene escluso dalla associazione non potrà richiedere parte del patrimonio o la restituzione, in parte o totale, della quota di iscrizione e delle quote associative versate.

ARTICOLO 6

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. In caso di urgenza, viene ritenuta valida anche la convocazione a mezzo email o fax entro 3 giorni dalla data dell'assemblea.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve:
 - approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale e della quota di iscrizione;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

VALIDITÀ ASSEMBLEE

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ARTICOLO 10

VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, appositamente nominato dal presidente, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato dal presidente e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composta da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il conto consuntivo e il conto preventivo.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ARTICOLO 13

RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi e quote associative;
 - donazioni e lasciti;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ARTICOLO 14

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il rendiconto dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione dei revisori dei conti, deve essere approvato dalla assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il conto preventivo deve essere presentato alla assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 15

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso il patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 17

CONSORZI / COORDINAMENTI

1. L'associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.